Allegato C

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Non presente	**Art. 12 bis - Avvisi e sistemi di pubblica utilità** 1.E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, previo avviso ai proprietari e senza indennizzo, applicare o far applicare alle fronti degli edifici e manufatti di qualsiasi natura, nelle parti più convenienti e adatte, e fermi restando ulteriori vincoli di legge, apparati e sostegni per la pubblica illuminazione e la videosorveglianza, quadri ed armadi, corpi illuminanti, sostegni, ancoraggi e linee per l'illuminazione pubblica, scatole di derivazione, apparati per la trasmissione dati e linee per l'impianto di videosorveglianza, quadri per informazioni, cartelli per la denominazione delle vie, cartelli, mensole ed appoggi per la segnalazione del transito stradale od altro di pubblica utilità. 2. Le spese per l'apposizione di quanto indicato nel comma 1 sono a carico dell'Amministrazione Comunale. 3. È fatto obbligo ai proprietari di detti fabbricati di non rimuovere o alterare e di non sottrarre alla pubblica vista quanto indicato nel comma 1 e di rimborsare l'Amministrazione Comunale delle spese per il loro rispristino quando siano stati distrutti o danneggiati o manomessi per fatti loro imputabili. 4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 200,00 a €. 400,00.
Art. 14 - Condotte vietate per la tutela della fruibilità degli spazi e del decoro urbano 1. Al fine di tutelare la fruibilità degli spazi pubblici ed il decoro urbano, salvo specifica diversa determinazione da parte dell'Amministrazione Comunale, è proibito effettuare le seguenti attività su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico: (…) i) tinteggiare, imbrattare o comunque danneggiare gli impianti di illuminazione e di videosorveglianza pubblici.	**Art. 14 - Condotte vietate per la tutela della fruibilità degli spazi e del decoro urbano** 1. Al fine di tutelare la fruibilità degli spazi pubblici ed il decoro urbano, salvo specifica diversa determinazione da parte dell'Amministrazione Comunale, è proibito effettuare le seguenti attività su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico: (…) i) tinteggiare, imbrattare, alterare, modificare o comunque danneggiare o manomettere gli impianti di illuminazione e di videosorveglianza pubblica o altro di pubblica utilità nonché farvi rampicare piante, utilizzare gli stessi come sostegni per appendervi, affiggervi, farvi appoggiare o legarvi qualsiasi cosa, senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17 – Misure a tutela di particolari luoghi (…) 2. Nelle aree di cui al precedente comma, si considerano condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione degli spazi quelle descritte e vietate negli articoli 5, 7, 15, 16, 17 del presente regolamento. (…)	**Art. 17 – Misure a tutela di particolari luoghi** (…) 2. Nelle aree di cui al precedente comma, si considerano condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione degli spazi quelle descritte e vietate negli articoli 5, 7, 14, 15, 16 del presente regolamento. (…)